

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 844/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 agosto 2011

che approva i controlli pre-esportazione del Canada sul frumento e la farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 23,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari ⁽²⁾, stabilisce i tenori massimi autorizzati di ocratossina A nei prodotti alimentari. Possono essere commercializzati nel mercato dell'Unione solo gli alimenti che rispettano tale tenore massimo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri l'obbligo di assicurare che siano periodicamente effettuati controlli ufficiali, in base a una valutazione dei rischi e con una frequenza appropriata ai fini di conseguire gli obiettivi del regolamento, che tra l'altro ostacola, elimina o riduce a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali.
- (3) L'articolo 23 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che possono essere approvati controlli specifici pre-esportazione effettuati da un paese terzo su mangimi e alimenti immediatamente prima della loro esportazione verso l'Unione europea al fine di verificare che i prodotti esportati soddisfino i requisiti dell'Unione.
- (4) Tale approvazione può essere rilasciata a un paese terzo purché un audit dell'Unione europea abbia dimostrato che mangimi o alimenti esportati verso la stessa soddisfano i requisiti dell'Unione o altri equivalenti e che i controlli effettuati nel paese terzo prima dell'invio sono ritenuti sufficientemente efficaci ed efficienti da sostituire o ridurre i controlli documentali, d'identità e fisici stabiliti dalla normativa dell'Unione.
- (5) L'8 ottobre 2007, il Canada ha presentato alla Commissione una domanda tesa a ottenere l'approvazione dei controlli pre-esportazione eseguiti dalle autorità competenti del Canada sul tenore di ocratossina A nel frumento (tenero e duro) e nella farina di frumento destinati all'esportazione verso l'Unione europea.

- (6) Dopo aver valutato nel dettaglio le informazioni trasmesse dalla Canadian Grain Commission, l'autorità competente canadese responsabile di effettuare i controlli pre-esportazione, la Commissione ritiene le garanzie fornite soddisfacenti nonché sufficienti a giustificare l'approvazione dei controlli pre-esportazione sul frumento e sulla farina di frumento riguardo alla presenza di ocratossina A.
- (7) È perciò opportuno concedere l'approvazione ai controlli pre-esportazione effettuati dal Canada sul frumento e sulla farina di frumento che garantiscono la rispondenza ai tenori massimi di ocratossina A consentiti dalla normativa dell'Unione.
- (8) L'articolo 16, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 impone agli Stati membri di adeguare la frequenza dei controlli fisici sulle importazioni ai rischi associati ai diversi tipi di alimenti e mangimi nonché di tener conto, fra l'altro, delle garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo d'origine degli alimenti in questione. I controlli pre-esportazione sistematicamente effettuati sotto l'egida della Canadian Grain Commission in conformità all'approvazione dell'Unione e a norma dell'articolo 23 del regolamento 882/2004 offrono un livello di garanzia soddisfacente riguardo al tenore di ocratossina A nel frumento e nella farina di frumento, consentendo pertanto agli Stati membri di diminuire la frequenza dei controlli fisici effettuati su tali merci.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento risultano conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Approvazione di controlli pre-esportazione

I controlli pre-esportazione riguardo alla presenza di ocratossina A, effettuati dalla Canadian Grain Commission immediatamente prima dell'esportazione all'Unione europea, sono approvati per i seguenti prodotti alimentari:

- a) frumento di cui al codice SA/NC 1001, prodotto nel territorio del Canada, e
- b) farina di frumento di cui al codice SA/NC 1101 00, prodotta nel territorio del Canada.

⁽¹⁾ GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5.

